



Autorità Nazionale Anticorruzione

COMUNICATO del PRESIDENTE del 5 ottobre 2016

Oggetto: Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e modalità di trattazione delle istanze pregresse

L'art. 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dispone che «Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l'ANAC esprime parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente consentito ad attenersi a quanto in esso stabilito. Il parere vincolante è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo. In caso di rigetto del ricorso contro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento della parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del codice del processo amministrativo».

Il Consiglio dell'Autorità, visto il parere del Consiglio di Stato 14 settembre 2016 n. 1920, nell'adunanza del 5 ottobre 2016, ha emanato il Regolamento che disciplina il procedimento per il rilascio dei pareri di precontenzioso ai sensi dell'art. 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il suddetto Regolamento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016 e sul sito dell'Autorità.

Si rappresenta che, a seguito della novellata disciplina dell'istituto introdotta dal nuovo Codice dei contratti, l'*iter* procedimentale per il rilascio dei pareri di precontenzioso ha subito significative modifiche. Tra queste, è di particolare impatto la previsione della comunicazione, da parte dell'istante, della presentazione dell'istanza a tutti i soggetti interessati alla soluzione della questione controversa oggetto della medesima (articoli 3, comma 2 e 4, comma 2), come raccomandata dal Consiglio di Stato nel menzionato parere, stante l'esigenza di imprescindibile rispetto del principio del contraddittorio. In ragione di ciò, si comunica che le istanze pervenute prima dell'entrata in vigore del Regolamento sopra indicato, qualora permanga da parte dei soggetti istanti un interesse attuale e concreto al rilascio del parere, andranno riformulate e riproposte a firma di soggetti legittimati a esprimere verso l'esterno la volontà dell'ente, nel rispetto delle nuove disposizioni procedurali, mediante utilizzo del relativo modulo informatico.

Raffaele Cantone

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 19 ottobre 2016

Il Segretario, Maria Esposito